

## TITOLO I

### Denominazione - Sede - Durata

#### Art. 1

E' costituita una associazione non a scopo di lucro denominata "Populorum Progressio ONLUS".

Viene previsto espressamente l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale o dell'acronimo "ONLUS".

L'associazione - agli effetti fiscali - assume la qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale adottandone l'acronimo ONLUS in conformità al D.Lgs. n. 460/97 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### Art. 2

L'associazione ha sede legale in SAN VITALIANO (Na) alla via Mazzini, 8. Con deliberazione del proprio consiglio direttivo potranno essere istituite sedi operative e/o amministrative anche altrove.

La durata dell'associazione è stabilita fino al 31/12/2050.

## TITOLO II

### Scopo ed oggetto

#### Art. 3

L'associazione - nel perseguire esclusive finalità di solidarietà sociale - si propone di promuovere un modello di sviluppo integrale della persona, volto cioè <<alla

promozione di tutto l'uomo e di ogni uomo>><sup>1</sup>.  
Si prefigge, perciò, di valorizzare le risorse umane e ambientali già presenti sul territorio e di sollecitare la nascita di altre. Per la realizzazione dei suoi scopi l'associazione potrà attivare una rete di collaborazioni tra le cooperative, le associazioni - anche di volontariato - e di queste con gli enti pubblici e privati operanti nella medesima direzione.

#### Art. 4

Il suo impegno è basato sui principi di:

- Solidarietà, cioè il farsi prossimi, secondo le peculiarità e le possibilità dell'associazione, di chiunque viva situazioni materiali, spirituali, sociali, di bisogno ed emarginazione;
- Carità universale intesa come la <<promozione di un mondo più umano per tutti, dove tutti abbiano qualcosa da dare e da ricevere, senza che il progresso degli uni costituisca un ostacolo allo sviluppo degli altri>><sup>2</sup>;
- Giustizia Sociale: l'impegnarsi perché si verifichino quelle <<condizioni che consentono alle associazioni ed agli individui di conseguire ciò a cui hanno diritto secondo la loro natura e la loro vocazione>><sup>3</sup>.

#### Art. 5

L'associazione si adopera affinché ciascun uomo veda rispettato il "diritto al necessario" e cioè alla sussistenza, alla salute, al lavoro, all'istruzione.

---

<sup>1</sup> Lettera Enciclica *Populorum Progressio* – n. 14

<sup>2</sup> *idem* – n. 44

<sup>3</sup> Catechismo della Chiesa Cattolica – n. 1928

Crea occasioni volte a favorire <<una partecipazione più piena alle responsabilità civili, al di fuori da ogni oppressione, al riparo da situazioni che offendono la dignità dell'uomo>><sup>4</sup>

#### Art. 6

L'oggetto dell'attività dell'associazione riguarda quindi:

- a) beneficenza;
- b) sport dilettantistico;
- c) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione delle attività esercitate abitualmente di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, di cui all'art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22;
- d) promozione e organizzazione di corsi, manifestazioni, gare, convegni, seminari, dibattiti e quant'altro possa favorire il raggiungimento degli scopi sociali;
- e) ideazione, organizzazione e gestione di corsi di preparazione e di aggiornamento per insegnanti, animatori e operatori socio-culturali;
- f) produzione di materiale info/formativo per le attività didattiche presso scuole, parrocchie, sedi sociali di associazioni e cooperative;
- g) animazione e gestione di un centro di documentazione, ricerca ed informazione aperto a enti pubblici o privati e a privati cittadini;
- h) redazione, traduzione, diffusione di dispense, riviste, libri e altro materiale informativo e di documentazione di interesse scientifico-ambientale e storico-architettonico;

---

<sup>4</sup> Lettera Enciclica Populorum Progressio – n. 6

- i) gestione di centri e iniziative ricreative finalizzate all'animazione del tempo libero di anziani/e, bambini/e e giovani;
- j) attività di assistenza sociale e di formazione extra scolastica nei confronti di donne e uomini svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche o familiari;
  
- l) attività culturali che riguardano la conoscenza di paesi del Terzo Mondo nelle loro dimensioni nazionali e internazionali, con particolare approfondimento delle relazioni con l'Italia e con i paesi industrialmente più avanzati (rapporto Nord-Sud) per evidenziare le cause interne ed esterne che generano il sottosviluppo, l'insufficienza alimentare e sanitaria e la dipendenza economico-politica;
  
- m) educazione alla pace ed alla mondialità per amare la località; per costruire mentalità e stili di vita, individuali e comunitari, improntati ad una "cittadinanza planetaria"; per conoscere e valorizzare le differenze etniche e culturali, affinché le diversità siano una ricchezza per i popoli e non motivo di scontro e di divisione.

Le attività di cui alle lettere precedenti, sono svolte in ossequio al comma 2 dell'art. 10 del d.lgs. 460/97 e pertanto non sono rese nei confronti di soci, associati o partecipanti l'associazione, ma unicamente verso persone svantaggiate a livello fisico, psichico, economico, sociale o familiare, nonché, componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari. In

particolare le attività di istruzione, formazione, sport dilettantistico e promozione della cultura, saranno svolte esclusivamente a favore di soggetti svantaggiati.

E' comunque previsto che le attività statutarie vengano svolte a favore di disabili fisici e psichici affetti da malattie comportanti menomazioni non temporanee, tossico-dipendenti, alcolisti, indigenti, anziani non autosufficienti in condizioni di disagio economico, minori abbandonati, orfani o in situazioni di disadattamento o devianza, profughi, immigrati non abbienti, ragazze madri, minori a rischio.

E' espressamente previsto il divieto di svolgere attività diverse da quelle tipiche delle onlus, tuttavia l'associazione per realizzare gli scopi di cui sopra, potrà svolgere qualunque attività connessa e/o accessoria a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare e immobiliare e fideiussorie necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e con riferimento all'oggetto sociale.

### TITOLO III

#### Soci

##### Art. 7

Sono associati coloro che, persone fisiche o giuridiche, condividendo gli scopi dell'associazione, cooperano concretamente alla loro realizzazione e/o fruiscono dei servizi della stessa associazione.

L'associazione ha la facoltà di nominare associati onorari scelti tra coloro che si sono particolarmente distinti per

gesti e azioni di rilevante significato rispetto ai fini culturali e istituzionali dell'associazione stessa.

Tutti gli associati hanno diritto di voto ad eccezione dei minorenni.

#### Art. 8

Gli associati si suddividono in due categorie:

- associati collaboratori
- associati ordinari.

Sono associati collaboratori coloro che si impegnano nell'associazione con apporti continuativi e che sono promotori di attività sociali.

Sono associati ordinari coloro che rinnovano annualmente il loro impegno associativo e che fruiscono dei servizi della associazione.

Tutti gli associati sono tenuti a contribuire alla vita dell'associazione con le quote annuali di adesione stabilite dal direttivo al principio di ogni anno sociale: le quote vengono stabilite sulla base dei programmi sociali e del piano di servizi erogabili. Gli associati onorari possono essere dispensati dal versamento di quote e/o dei contributi dell'associazione.

#### Art. 9

L'ammissione di nuovi associati è deliberata dal consiglio con riferimento agli artt. 6 e 7 del presente statuto.

Il nuovo associato deve essere presentato da almeno due associati.

L'ammissione degli associati collaboratori deve essere ratificata dal consiglio su proposta e presentazione degli stessi da parte di almeno 3 associati.

#### Art. 10

Gli associati cessano di appartenere all'associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

#### Art. 11

Può recedere su domanda l'associato che non sia più in grado di collaborare e/o partecipare al perseguimento degli scopi sociali.

Il recesso è accordato dal consiglio direttivo tenendo conto degli impegni che l'associato ha in corso con l'associazione.

#### Art. 12

Può essere dichiarato decaduto l' associato:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non sia più in grado di concorrere in alcun modo al raggiungimento degli scopi sociali.

#### Art. 13

Può essere escluso l'associato:

- a) che svolga attività in contrasto con quelle dell' associazione;
- b) che non osservi le deliberazioni degli organi sociali competenti;

c) che senza giustificato motivo non adempia agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'associazione.

L'esclusione è deliberata dal consiglio direttivo dopo che all'associato sia stato, per iscritto, contestato il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni.

Art. 14

L'associato che cessa di appartenere all'associazione per recesso, decadenza od esclusione, non può rivendicare alcun diritto sul patrimonio e sulle quote già pagate.

#### TITOLO IV

##### Organi sociali

Art. 15

Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea degli associati;
- il consiglio direttivo;
- il presidente;
- il collegio dei revisori dei conti.

Art. 16

L'assemblea viene convocata almeno una volta l'anno dal consiglio direttivo a mezzo avviso da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare.

Ogni associato ha diritto ad un solo voto. E' ammessa delega in misura di una per partecipante. I membri del consiglio direttivo non possono assumere deleghe.

Un terzo degli associati aventi diritto al voto oppure i tre quinti del consiglio direttivo possono richiedere la convocazione dell'assemblea. In questo caso la convocazione deve avvenire entro 20 giorni dalla richiesta.

Sono compiti dell'assemblea:

- a) deliberare sugli indirizzi generali dell'associazione;
- b) approvare il bilancio annuale consuntivo e preventivo;
- c) nominare i componenti del consiglio direttivo fissandone il numero prima dell'elezione e i componenti del collegio dei revisori dei conti;
- d) deliberare su ogni argomento sottoposto dal consiglio direttivo;
- e) modificare lo statuto sociale e i regolamenti;
- f) deliberare in ordine allo scioglimento dell'associazione.

#### Art. 17

Le assemblee sono presiedute dal presidente, o dal vicepresidente o da un associato nominato dall'assemblea stessa prima dell'inizio dei lavori.

Il segretario amministrativo redige il processo verbale dell'adunanza, che il presidente dell'assemblea sottoscrive.

Il presidente dell'assemblea nomina tra gli associati presenti, in caso di assenza del segretario amministrativo, il segretario dell'assemblea e, se l'ordine del giorno lo richiede, due scrutatori.

Il presidente dell'assemblea accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell'assemblea ed il diritto ad intervenire.

## Art. 18

Le assemblee ordinarie sono valide in prima convocazione quando sono presenti la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei partecipanti. Gli associati deliberano tanto in prima quanto in seconda convocazione con la maggioranza dei presenti.

Le assemblee straordinarie, di modificazione dello statuto, sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati e deliberano con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti. In seconda convocazione le assemblee straordinarie sono valide con qualsiasi numero di associati presenti e deliberano con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

## Art. 19

Il consiglio direttivo è investito di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione con riferimento alle indicazioni programmatiche generali dell'assemblea. Il consiglio direttivo è nominato dall'assemblea, secondo il regolamento elettorale. Esso dura in carica tre anni. I componenti del consiglio direttivo, che variano da un minimo di tre a un massimo di nove, sono rieleggibili.

Il consiglio direttivo può delegare alcune funzioni ad altri associati, esterni ad esso.

## Art. 20

Sono compiti del consiglio direttivo:

- a) curare l'esecuzione delle delibere dell'assemblea;
- b) progettare e verificare lo svolgimento delle attività sociali;
- c) elaborare il bilancio consuntivo annuale e il bilancio preventivo;
- d) convocare le assemblee previste dallo statuto;
- e) deliberare in materia di ammissione, recesso, decadenza ed esclusione degli associati;
- f) nominare gli associati onorari;
- g) fissare la misura delle quote sociali e degli eventuali contributi associativi supplementari;
- h) deliberare su tutti gli atti di natura contrattuale, mobiliare e finanziaria compresa l'apertura di conti correnti con enti finanziari e/o istituti bancari nell'ambito delle attività sociali;
- i) assumere personale dipendente o stipulare contratti d'opera con soci e terzi;
- l) nominare il presidente, il vicepresidente e, al suo interno, il segretario amministrativo ed organizzativo
- m) deliberare su tutti gli altri aspetti attinenti alla gestione sociale non riservati all'assemblea dalle norme di legge o dal presente statuto.

#### Art. 21

Il consiglio direttivo si riunisce almeno quattro volte l'anno e inoltre ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o quando lo richieda un terzo dei suoi membri. Le delibere del consiglio direttivo sono valide quando sono assunte con la maggioranza assoluta dei membri.

#### Art. 22

Il consiglio direttivo nomina al suo interno un segretario amministrativo ed un segretario organizzativo.

Il segretario amministrativo ha i seguenti compiti:

- predispone lo schema del progetto di Rendiconto economico e finanziario preventivo e consuntivo, che sottopone al Presidente ed al Consiglio direttivo entro il mese di settembre e di marzo, rispettivamente
- provvede alla riscossione delle entrate ed ai pagamenti, in conformità alle decisioni del Consiglio
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle assemblee e delle riunioni degli organi collegiali dell'associazione
- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati

Il segretario organizzativo ha i seguenti compiti:

- gestisce ed organizza il personale
- cura la sistemazione della sede
- provvede alla comunicazione *ad intra* e *ad extra* delle decisioni degli organi collegiali e delle iniziative messe in essere dall'associazione
- cura i rapporti con i media

## Art. 23

Il presidente ha la firma e la rappresentanza dell'associazione ed è nominato dal consiglio direttivo. Il vicepresidente, pure nominato dal consiglio direttivo, ricopre le funzioni del presidente in caso di indisponibilità. Poteri speciali per la firma di singoli atti possono essere attribuiti ad altri operatori dell'associazione.

#### Art. 24

Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri, eletti dall'assemblea, anche tra gli associati. Esso dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Spetta al collegio dei revisori controllare i libri sociali, la tenuta della contabilità e i libri contabili. Di ogni ispezione e controllo si deve dare notizia nella relazione che il collegio redige annualmente.

#### Art. 25

Tutte le cariche associative hanno la durata di tre anni e cessano con la fine del mandato.

La carica di presidente ha durata di tre anni e può essere riconfermata per un secondo mandato. In via straordinaria, per un terzo con voto favorevole dei tre quarti del consiglio.

Per le norme e le modalità di elezione si rimanda al relativo regolamento.

Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

#### Art. 26

Le proposte di modifica al presente statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno due quinti dell'assemblea

### TITOLO V

#### Patrimonio - Esercizio sociale

## Art. 27

Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle quote di adesione, dalle quote annuali degli associati, da eventuali altri contributi associativi supplementari, dalle donazioni e da ogni cespite che potrà essere conseguito nel rispetto delle norme vigenti.

Alle spese occorrenti per il funzionamento dell'associazione si provvederà con le contribuzioni annuali obbligatorie dei soci e con i proventi delle attività sociali. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

L'assemblea deve approvare il bilancio entro il 30 aprile di ogni anno.

Gli utili e gli avanzi nella gestione non sono mai distribuibili tra gli associati neanche in modo indiretto, almeno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli avanzi di gestione annuali saranno esclusivamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

Ai componenti del consiglio direttivo possono essere corrisposti emolumenti individuali annui non superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994 n. 645 e dal decreto legge 21 giugno 1995 n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995 n.336 e successive modificazioni ed integrazioni, per il presidente del collegio sindacale della società per azioni.

## TITOLO VI

### Scioglimento e liquidazione

#### Art. 28

In caso di scioglimento per qualsiasi causa dell'associazione, il patrimonio residuo e le eventuali eccedenze attive risultanti dal bilancio di liquidazione dopo il pagamento di ogni passività, andranno devolute a enti e organismi con qualifica di ONLUS o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23/12/1996 n. 662.

## TITOLO VII

### Clausola compromissoria

#### Art. 29

Gli associati sono obbligati a rimettere alla decisione arbitrale la soluzione di tutte le controversie tra soci e tra associazione e soci che insorgessero sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente statuto, negli eventuali regolamenti e nelle deliberazioni ordinarie degli organi sociali. Il collegio arbitrale è composto da tre membri, di cui uno nominato dalla parte che ricorre all'arbitrato, uno nominato dalla controparte (l'associazione oppure il associato in caso di controversie tra gli associati) e il terzo nominato dagli altri due arbitri, oppure in caso di assenza di accordo, dal Pretore competente per territorio.

